

RAG. ELISABETTA CORTINI
RAGIONIERE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

DOTT. EMANUELE CORTINI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

DOTT. SALVATORE RIZZO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

DOTT. LUCA BORTOLAZZI
DOTTORE COMMERCIALISTA

DOTT.SSA JESSICA BELLORIO
DOTTORE COMMERCIALISTA

DOTT. CARLO MENEGOI
DOTTORE COMMERCIALISTA

PEC amministratori: i recenti chiarimenti

*Recentemente sono state chiarite alcune delle questioni riferite all'obbligo per gli amministratori di società di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC). Si segnala, in particolare, la scadenza del **31 dicembre 2025** per la comunicazione al Registro Imprese dell'indirizzo pec degli amministratori delle società già costituite al 1° gennaio 2025.*

? Di cosa parliamo

A partire dal 1° gennaio 2025, per gli amministratori di società di capitali (Spa, Srl, Sapa) e di persone (Snc, Sas, Ss), è in vigore l'obbligo di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC), da comunicare al Registro Imprese ([circolare di Studio del 16/04/2025](#)).

Nei mesi scorsi erano sorte alcune incertezze, anche alla luce delle divergenti indicazioni fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e da Unioncamere/Notariato, in particolare con riferimento a:

1. scadenza della comunicazione delle PEC degli amministratori per le società già costituite al 1° gennaio 2025;
2. amministratori assoggettati all'obbligo;
3. possibilità di comunicare l'indirizzo PEC della società amministrata;
4. sanzioni.

Recentemente, il Decreto Sicurezza Lavoro è intervenuto per chiarire le questioni sopra riportate.

Scadenza della comunicazione

Per le società **già iscritte al Registro Imprese al 1° gennaio 2025**, la comunicazione dell'indirizzo PEC degli amministratori deve essere trasmessa **entro il 31 dicembre 2025**.



Ricorda

Riepilogando:

- Per le società **costituite a decorrere dal 1° gennaio 2025**, la comunicazione dell'indirizzo PEC dell'amministratore è contestuale al deposito della domanda di iscrizione al Registro Imprese.

- Per le società **già iscritte al Registro Imprese al 1° gennaio 2025**, la comunicazione dell'indirizzo PEC degli amministratori deve essere trasmessa **entro il 31 dicembre 2025**.
- Per le società già iscritte al 1° gennaio 2025, che **prima del 31 dicembre 2025 nominano nuovi amministratori**, la comunicazione dell'indirizzo PEC è contestuale all'iscrizione della nuova nomina presso il Registro Imprese.

Amministratori obbligati alla comunicazione

A differenza dei precedenti orientamenti, il Decreto Sicurezza Lavoro ha previsto che sono assoggettati all'obbligo di comunicazione dell'indirizzo PEC **l'amministratore unico o l'amministratore delegato o, in mancanza, il Presidente del consiglio di amministrazione**.



Attenzione

In base al tenore letterale del chiarimento fornito dal Decreto, rimarrebbero escluse dall'obbligo:

- le **società di persone**, salvo che non abbiano optato per meccanismi di amministrazione tipici delle società di capitali (amministratore unico o consiglio di amministrazione);
- le **Srl** in cui l'amministrazione è affidata a **più amministratori** (disgiuntivamente o congiuntivamente).

Tale formulazione determina problemi interpretativi e applicativi, oltre che una disparità di trattamento tra società con diverse forme di amministrazione.

Infatti, come nelle società di capitali sono assoggettati all'obbligo gli amministratori con legale rappresentanza delle società, così dovrebbe essere anche nelle società di persone, in cui, di regola, tutti i soci hanno poteri di amministrazione e di rappresentanza della società. Per questo motivo, nell'attesa di un ulteriore intervento chiarificatore, a nostro avviso, per le **società di persone** l'obbligo di comunicazione dell'indirizzo pec grava su **tutti i soci amministratori**.

Indirizzo PEC oggetto di comunicazione

L'indirizzo PEC degli amministratori oggetto di comunicazione al Registro Imprese **non può coincidere con l'indirizzo PEC della società**.



Ricorda

Un soggetto che svolge l'incarico di amministratore in favore di una **pluralità di società** può comunicare lo stesso indirizzo PEC per tutte le società.



Sanzioni

In caso di mancata comunicazione dell'indirizzo PEC dell'amministratore risulta applicabile la **sanzione amministrativa da €206,00 a €2.064,00**, ferma restando la **riduzione** della sanzione **ad un terzo** nel caso in cui la comunicazione avvenga **entro 30 giorni dalla scadenza** dei termini prescritti.

Inoltre, in caso di inosservanza dell'obbligo di comunicazione dell'indirizzo PEC in sede di costituzione o richiesta di iscrizione della nomina di amministratori, la Camera di Commercio sospende la pratica chiedendo la regolarizzazione e, in caso di ulteriore inottemperanza, può rifiutare l'iscrizione.



Invitiamo le **società che non hanno ancora adempiuto** all'obbligo di comunicazione dell'indirizzo PEC degli amministratori a prendere contatti con lo Studio **entro venerdì 5 dicembre 2025**, in modo da gestire l'adempimento entro la scadenza del 31 dicembre 2025.



Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Distinti saluti.